47
sch.

APPENDICE

DI PIU' RECENTI

PRESCRIZIONI GENERALI

RELATIVE

ALLA SECONDA PARTE

DEL CODICE DEI DELITTI.

Digitized by Google

I.

Quando un' Estero resosi colpevole nello Stato Estero d' una contravvenzione di Polizia, la quale per il Codice Penale Austriaco sarebbe qualificata grave trasgressione di Polizia siasi ricoverato nel territorio Austriaco, e quindi venga reclamato dall' Autorità Estera, non saranno applicabili i due Decreti Aulici relativi ai delinquenti fuggitivi 4. Decembre 1808., e 12. Gennajo 1809; Al Paragrafo 2.

226

ma sarà proceduto contro un tale Estero dopo il suo ingresso nel territorio Austriaco, come contro ogn' altro Suddito, a senso dei veglianti Regolamenti di Polizia.

(Decreto Aulico dei 20. Febbrajo 1812.)

II.

Al §. 57. Quelli che fanno eseguire delle Stampe in rame, o di Carte Geografiche, sono obbligati di sottoporre alla censura a proprio loro rischio la prova di Stampa, nè basta a questo effetto il presentare il solo dissegno: La Stampa di ogn' altro esemplare, eseguita antecedentemente al permesso della censura, sarà punita colla pena portata dal Codice Penale sulle contravvenzioni in materia di censura.

(Decreto Aulico dei 7. Marzo 1813.)

III.

Colui che volontariamente, e ma- Al §. 76.
liziosamente danneggia in qualunque modo Alberi fruttiferi, quelli particolarmente piantati in luoghi non chiusi, sarà punito per la prima volta con arresto rigoroso di una settimana, e la seconda volta con arresto rigoroso di tre settimane, ed inoltre a misura delle circostanze con venticinque colpi di bastone.

(Decreto Aulico dei 28. Ottobre 1806.)

IV.

Resta vietato ai Maestri di Posta Al §. 80.
di far attaccare Cavalli a viaggiatori non muniti di Passaporto in regola, o che si scostano dalla direzione indicata nel loro Passaporto: in caso di contravvenzione incorreranno nella pena stabilita al §. 80,

cioè, della multa di Fiorini cinquanta per la prima volta, del doppio importo per la seconda volta, e per la terza della perdita dell' impiego.

(Decreto Aulico dei 29. Luglio 1813.)

V.

Al §. 23. Ad oggetto di prevenire le frodi ed inganni, resta vietato d' indorare le monete poste fuori di corso, com' era di già vietato per le monete correnti; e lo smercio di simili monete indorate sarà punito colla confisca delle medesime.

(Decreto Aulico dei 21. Ottobre 1813.)

VI.

Al §. 89. Non è permesso di tenere bragie ardenti in camere serrate, sotto le pene in caso di contravvenzione espresse al §. 89. Sono eccettuati gli

esercenti un Arte, Professione, o Mestiere, i quali avendo bisogno di tenere nella loro Bottega delle bragie ardenti ad uso dei loro travagli, potranno tenerle, a condizione che sulla padella contenente le bragie pongano un vaso con acqua, i di cui vapori diminuiscano gli effetti nocivi delle esalazioni carboniche.

(Decreto dei 10. Marzo 1808.)

VII.

Il paragrafo 98. non è applicabile ai Chirurghi approvati, che intraprendono delle cure interne. Simili individui che in tal modo oltrepassano i limiti della loro patente, saranno trattati come ogn' altro esercente Professione, od Arte, che ecceda i limiti della medesima, e puniti con pene adattate al loro trascorso. Al §. 98.

(Decreto Aulico 12. Febbrajo 1807.)

VIII.

Al §. 130. Le Madri, Serventi, Nutrici, o facenti le veci di Genitori, che fanno prendere il decotto dei papaveri ai fanciulli ammalati, come rimedio, ed ai sani ad oggetto di acchetarli, si rendono colpevoli, attesi gli effetti nocivi, e spesso mortali di questa bevanda, della grave trasgressione indicata al §. 130., e saranno quindi puniti a norma del medesimo.

(Decreto Governativo del primo Luglio 1802.)

IX.

Al §. 140. Per dilucidare la prescrizione portante l'obbligo di notificare senza ritardo i contrassegni di una forte alienazione di mente manifestatasi in una persona, si dichiara, che tale denuncia dovrà farsi alla direzione

della Polizia nella Capitale, ed in altri luoghi all' Autorità che vi risiede.

(Decreto Aulico 14. Luglio 1807.)

X.

Resta vietato sotto pena di confisca di esporre alla vendita, o di smerciare Vini del paese artificiosamente preparati a foggia di Vini stranieri: I Contravventori saranno oltrecciò puniti a misura delle circostanze, colle pene stabilite ai §§. 156. 157. e 158. Ai §§. 156. 157. e 158.

(Decreto Aulico 7. Decembre 1811.)

XI.

L' inquirire e proferire la Sentenza sopra lesioni corporali, attentati alla libertà, od offese nell' onore, Ai §§. 163. 164. e 234.

che per il §. 1339. del Codice Civile sono riservate alle ispezioni dell' Autorità politica, sarà di competenza delle direzioni di polizia nelle Città ove esistono, senza distinzione se l' incolpato è Nobile, o nò; nelle Città ove non risiedono Direttori di Polizia, e in Campagna, sarà di competenza dell' Autorità del luogo, ove si tratti di persona non nobile; o dal Capitaniato del Circolo, quando si tratta di un Nobile.

(Decreto Aulico dei 14. Marzo 1812.)

XII.

Al §. 210. Quelli che colgono o levano Ghiande, o Valonia nèi Boschi Signorili senza permesso dei proprietarj, saranno puniti colle pene portate contro le altre Contravvenzioni ai Regolamenti dei Boschi, e ruberie nei

medesimi, a senso del §. 210. della parte seconda del Codice Penale.

(Decreto Aulico dei 23. Giugno 1808.)

XIII.

Lo spoglio di una Sepoltura qualificato grave trasgressione di polizia, sarà punito a tenore del §. 210. parte seconda del Codice Penale, con arresto rigoroso, la di cui durata si potrà estendere sino ai tre Mesi, e qualora concorrono delle circostanze pregiudicievoli alla salute umana, la pena sarà inasprita a senso del §. medesimo. Al §. 210.

(Decreto Aulico 18. Maggio 1805.)

XIV.

La compra, e lo smercio di Chiavi, Rimaldelli, e Uncinetti, è qua- Al §. 217.

lificata grave trasgressione di polizia, punibile per la prima volta con multa da venticinque a cinquanta fiorini, in caso di recidiva con multa del doppio importo, e la terza volta colla perdita della patente, o privilegio della professione, od arte.

(Decreto Aulico dei 18. Decembre 1812.)

XV.

Al §. 408. Nelle Sentenze sopra gravi trasgressioni di polizia, sarà in ogni caso fatta espressa menzione del termine per ricorrere secondo la diversità dei casi contemplati nel Capitolo 6. Sezione seconda del Codice Penale, e la parte sarà su di ciò accuratamente istruita.

(Decreto Aulico dei 18. Maggio 1804.)

XVI.

Anche contro colui che fu dichiarato innocente l'inquisizione potrà essere riassunta nel caso ch'emergessero nuove prove, le quali offrano fondati motivi per procedere alla condanna. Al §. 436.

(Decreto Aulico dei 28. Luglio 1808.)

Restano nel pieno loro vigore quelle prescrizioni qui non indicate, le quali vennero rilasciate in casi particolari sopra Consulte o Domande relativamente ad oggetti di Procedura, di competenza, ed altre simili.

98 348547

Digitized by Google